



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

## DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'

Divisione IV – Albi, contributi degli enti cooperativi,  
studi e analisi sul sistema cooperativo

### DESCRIZIONE DEL MONDO COOPERATIVO ITALIANO

(Statistiche Albo 2021 e Bilanci 2019)

(Novembre 2021)

## DESCRIZIONE DEL MONDO COOPERATIVO ITALIANO

L'art. 45 della Costituzione Italiana stabilisce che *“la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”*. Il riconoscimento a livello costituzionale dell'istituto cooperativistico attesta l'importanza che lo stesso va assumendo nel tempo a livello economico e sociale in ragione dello specifico presupposto *mutualistico* che lo caratterizza (rispetto a quello puramente speculativo degli altri tipi di società), consistente nel fornire beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri della cooperativa a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle rinvenibili sul mercato.

L'art. 16 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 prevede inoltre che il competente Ministero – allora il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oggi il Ministero dello sviluppo economico che ne ha rilevato le competenze in materia - riferisca periodicamente al Parlamento sullo stato della cooperazione, comparto produttivo composto dai cosiddetti “enti cooperativi”, locuzione questa correntemente subentrata nell'uso, sia per ricomprendervi le varie tipologie di società in esso riconducibili (in particolare le società cooperative ma anche le società di mutuo soccorso e le banche di credito cooperativo), sia al fine di evitare equivoci ed improprie commistioni con l'omonima attività di “cooperazione internazionale” di competenza del Ministero degli affari esteri.

L'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, costituisce infine l'elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica ed ha quindi carattere *costitutivo*; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le *agevolazioni* previste per il proprio settore di appartenenza.

Il presente report vuole fornire una breve descrizione del mondo cooperativo (la cui incidenza sull'intera economia italiana rappresenta circa il 7 per cento del totale occupati e del PIL nazionale - anno 2019), anticipando alcuni aspetti relativi all'ultimo triennio (2018-2020) che saranno poi oggetto della citata Relazione triennale al Parlamento, prevista nel secondo semestre 2021, quando si renderanno disponibili dati economici dell'anno 2020, al fine di una prima valutazione dell'impatto pandemico del virus COVID-19 su tale settore produttivo. Fonti dei dati considerati sono per il numero di cooperative l'iscrizione all'Albo e per il fatturato e gli addetti Infocamere.

Partendo dal numero totale di cooperative iscritte nel periodo di riferimento, espresso nella seguente tabella, si evidenzia una crescita nel 2019, ed una successiva flessione del 2020, che può essere considerata collegata alla crisi economica connessa alla pandemia.

<b>Anno</b>	<b>Numero Cooperative</b>
<b>2018</b>	<b>108.593</b>
<b>2019</b>	<b>113.937</b>
<b>2020</b>	<b>111.717</b>

La flessione è continuata nei mesi del 2021, seppur in maniera rallentata (al 5 febbraio 2021 le iscritte erano 111.469; al 5 marzo 2021 iscritte 111.249; 5 aprile 2021 iscritte 111.003; al 7 maggio 2021 iscritte 110.963, al 7 giugno 2021 risulta un lieve aumento congiunturale -110.991, così anche il 7 luglio - 111.002, il 5 agosto 110.870, il 7 settembre 110.812, il 7 ottobre 110.747, l'8 novembre 110.708).

Anche dal punto di vista occupazionale, nel triennio 2018-2020, è osservabile per il settore cooperativo una flessione degli addetti, dovuta anche alle crisi di alcune realtà importanti, che hanno comportato la perdita di posti di lavoro. Mentre il 2019 si può considerare come un anno di sostanziale tenuta dell'occupazione, Nel 2020 (valori del III trimestre), l'emergenza COVID-19 si è abbattuta sul mondo cooperativo, come su tutta l'economia italiana, causando una perdita di occupati consistente (oltre 75.000 addetti), ma tutto sommato contenuta, grazie ai provvedimenti legislativi di blocco dei licenziamenti e di sostegno alle imprese.

<b>Anno</b>	<b>Addetti Totali</b>
<b>2018</b>	<b>1.736.907</b>
<b>2019</b>	<b>1.731.154</b>
<b>2020*</b>	<b>1.654.246</b>

\*dati riferiti al III trimestre 2020

A seguire, si illustrano alcuni dati sul fatturato delle cooperative iscritte all'Albo, relativi agli anni 2017-2019 (ovviamente i dati sul 2020 non sono disponibili nella prima parte dell'anno successivo: è presumibile che, come per il resto del sistema economico italiano, essi segnino una forte flessione, come d'altronde previsto dall'Istat per il Prodotto interno lordo).

<b>ANNI</b>	<b>FATTURATO TOTALE</b>
<b>2017</b>	<b>€ 120.957.635.103</b>
<b>2018</b>	<b>€ 120.721.893.663</b>
<b>2019</b>	<b>€ 117.522.748.948</b>

In effetti i dati di questi anni evidenziano una leggera flessione nel 2018, continuata nel 2019. Su quest'ultimo dato potrebbe avere influito qualche difficoltà di alcune cooperative ad approvare i bilanci, dato l'impatto della pandemia, anche sulle modalità di convocazione delle Assemblee deliberanti. Tuttavia, l'apparente contrazione va esaminata nelle sue diverse componenti, che mostrano una vivacità anche notevole in alcuni settori a fronte di una stasi o una contrazione in altri.


Dalla distribuzione per categoria del numero delle società cooperative ad oggi, di cui alla tabella seguente, si nota una forte concentrazione settoriale: il 48,4 per cento è costituito da cooperative di produzione e lavoro, seguono le cooperative sociali con il 21,6 per cento, le cooperative agricole (considerando insieme quelle di conferimento prodotti agricoli e allevamento, i consorzi agrari e quelle di lavoro agricolo) rappresentano l'8,5 per cento del totale, le cooperative edilizie e di abitazione sono oltre il 7 per cento, le cooperative dei trasporti al 2 per cento, le cooperative del commercio (di consumo+dettaglianti) e quelle della pesca sono oltre l'1 per cento ciascuna.

Inoltre il 92,6 per cento (102.461) del totale delle società cooperative sono a mutualità prevalente.

DISTRIBUZIONE NUMERO SOCIETA' COOPERATIVE PER CATEGORIA		
	Numero	%
ALTRE COOPERATIVE	8.384	7,6
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO	265	0,2
CONSORZI AGRARI	53	0,0
CONSORZI COOPERATIVI	211	0,2
CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA E FIDI	364	0,3
COOPERATIVE DELLA PESCA	1.410	1,3
COOPERATIVE DI CONFERIMENTO PRODOTTI AGRICOLI E ALLEVAMENTO	5.435	4,9
COOPERATIVE DI CONSUMO	1.187	1,1
COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI	145	0,1
COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO	3.955	3,6
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	53.622	48,4
COOPERATIVE DI TRASPORTO	2.208	2,0
COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE *	8.066	7,3
COOPERATIVE SOCIALI	23.920	21,6
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	374	0,3
NON CATEGORIZZATE	1.109	1,0
-----		
<b>TOTALE COOPERATIVE AL 8.11.2021</b>	<b>110.708</b>	<b>100,0</b>
* di cui iscritte all'Albo Cooperative edilizie (art 13 della legge 59/1992)	1.334	1,2


In termini di fatturato, il segmento delle cooperative di produzione e lavoro, pur maggioritario in termini numerici, mostra una leggera flessione nel 2018 che continua nel 2019.

	FATTURATO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
<b>2017</b>	<b>€ 24.733.882.748</b>
<b>2018</b>	<b>€ 23.871.754.976</b>
<b>2019</b>	<b>€ 22.093.326.936</b>




In senso contrario va il segmento delle cooperative sociali, che dimostra nel 2018 una sostanziale tenuta con un leggerissimo incremento, a differenza di altri settori del mondo cooperativo. Nel 2019 si conferma la sostanziale tenuta, pur con qualche decremento che porta ad un dato lievemente inferiore a quello di partenza.

	FATTURATO COOPERATIVE SOCIALI
2017	€ 15.418.122.974
2018	€ 15.805.014.202
2019	€ 15.410.159.049



Un altro segmento importante è quello delle cooperative del settore agricolo. Va però considerato che la categoria utilizzata per l'analisi mette insieme realtà differenti come le cooperative di conferimento prodotti agricoli (per es. i consorzi di produttori di mele o di vino), le coop. di lavoro agricolo ed i consorzi agrari, senza considerare poi le cooperative che riuniscono vari di questi aspetti e che per motivi di classificazione, vengono registrate dalle Camere di commercio sotto la voce "Altre cooperative". Anche per questo settore si assiste nel 2018 a una sostanziale tenuta con un leggerissimo incremento come avvenuto per tutto il settore agroalimentare nello stesso periodo, ma il dato del 2019 evidenzia una flessione non trascurabile.


<b>FATTURATO</b>	
	<b>COOPERATIVE AGRICOLE</b>
<b>2017</b>	<b>€ 35.675.716.749</b>
<b>2018</b>	<b>€ 36.095.599.712</b>
<b>2019</b>	<b>€ 35.364.807.249</b>



Un altro dato importante è quello delle cooperative del settore commerciale, che raggruppano le cooperative di dettaglianti e quelle di consumo. Anche in questo settore si assiste nel 2018 a una sostanziale tenuta, ma con un leggerissimo decremento. Nel 2019 si ha una lieve ripresa.

Queste tendenze vanno inquadrare nel consolidamento delle abitudini commerciali degli italiani, da alcuni anni prevalentemente orientati verso la grande distribuzione. Tuttavia nel 2020 il settore ha subito notevoli sconvolgimenti, che si potranno valutare solo una volta pubblicati i bilanci relativi a tale anno sconvolto dall'impatto pandemico.


	<b>FATTURATO COOPERATIVE COMMERCIO</b>
<b>2017</b>	<b>€ 26.315.100.695</b>
<b>2018</b>	<b>€ 26.204.810.402</b>
<b>2019</b>	<b>€ 26.253.578.473</b>



Infine anche dal punto di vista della distribuzione sul territorio del numero delle società cooperative è osservabile una maggior concentrazione in alcune regioni sia del Centro-Nord che del Mezzogiorno, cfr. tavola successiva.


DISTRIBUZIONE SOCIETA' COOPERATIVE PER REGIONE		
	Numero	%
PIEMONTE	4.388	4,0
VALLE D'AOSTA	191	0,2
LOMBARDIA	13.220	11,9
TRENTINO A. A.	1.466	1,3
VENETO	4.834	4,4
FRIULI V. G	889	0,8
LIGURIA	1.943	1,8
EMILIA ROMAGNA	6.396	5,8
TOSCANA	5.004	4,5
UMBRIA	1.223	1,1
MARCHE	2.305	2,1
LAZIO	15.653	14,1
ABRUZZO	2.145	1,9
MOLISE	699	0,6
CAMPANIA	12.439	11,2
PUGLIA	11.517	10,4
BASILICATA	1.872	1,7
CALABRIA	4.041	3,7
SICILIA	15.769	14,2
SARDEGNA	4.714	4,3
-----		
<b>TOTALE NORD</b>	<b>33.327</b>	<b>30,1</b>
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>24.185</b>	<b>21,8</b>
<b>TOTALE MEZZOGIORNO</b>	<b>53.196</b>	<b>48,1</b>
<b>TOTALE COOPERATIVE AL 8.11.2021</b>	<b>110.708</b>	<b>100,0</b>

Dal grafico territoriale seguente si nota più facilmente che le regioni con più alto numero di società cooperative sono la Sicilia, il Lazio, la Lombardia, la Campania, la Puglia e a seguire l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto, la Sardegna, il Piemonte e la Calabria. Circa il 48 per cento delle cooperative è situato nel Mezzogiorno.




Delle 110.708 cooperative iscritte all'albo, 39.419 risultano associate e 71.289 non associate, le Associazioni di categoria inviano all'Albo ogni semestre l'elenco delle loro cooperative associate (una cooperativa può però essere iscritta a più associazioni). Nel grafico seguente sono indicate il numero di società cooperative iscritte nelle singole Associazioni.

**Numero società cooperative iscritte nelle singole Associazioni**



Infine sempre delle 110.708 cooperative iscritte all'albo, hanno almeno una procedura "concorsuale" in corso 8.490 cooperative, mentre 102.218 non ne hanno nessuna (una cooperativa può essere interessata anche da più procedure concorsuali o liquidatorie, a causa tra l'altro della "successione" delle stesse: ad esempio, una coop può essere prima posta in scioglimento, poi soggetta a dichiarazione di insolvenza e quindi posta in liquidazione coatta amministrativa, fattispecie tutte censite dal Registro Imprese). Nel grafico seguente sono indicate il numero di società cooperative per tipologia di procedura concorsuale: lca, fallimento, scioglimento per atto di autorità e amministrazione straordinaria.

### Numero di società cooperative interessate da procedure concorsuali



### Focus su condizione di prevalenza

L'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative prevede una prima classificazione in due sezioni di appartenenza, ossia **cooperative a mutualità prevalente** e **cooperative diverse** da quelle a mutualità prevalente.

Ai sensi dell'art. 2512 cc. sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o che si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, nello svolgimento della loro attività.

La effettiva prevalenza mutualistica, ai sensi dell'art. 2513 cc., è evidenziata contabilmente, nelle cooperative di cui alla prima tipologia di scambio mutualistico (cooperative di utenza), laddove i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, valorizzato al punto A1 del conto economico del bilancio di esercizio; nelle cooperative contraddistinte dalla seconda tipologia di scambio mutualistico (cooperative di lavoro), se il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro valorizzato nel punto B9 del conto economico del bilancio di esercizio, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (ad esempio il lavoro autonomo o le altre forme di lavoro non subordinato, che trovano la propria contabilizzazione in B7) e nelle cooperative di servizi, terza tipologia di scambio mutualistico, se il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi valorizzati al punto B7, ovvero al costo

delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui al punto B6, del conto economico del bilancio di esercizio. Per le cooperative agricole vige una previsione speciale in ragione della quale la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Le cooperative sociali sono a mutualità prevalente di diritto, a prescindere dalle risultanze degli eventuali rapporti tra le grandezze sopra richiamate.

Nelle fattispecie in cui sono realizzati contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle valorizzazioni precedenti.

Meritano di essere citati i **regimi derogatori al requisito della prevalenza**, introdotti con il decreto interministeriale, emanato il 30 dicembre 2005 e pubblicato nella GU n. 20 del 25 gennaio 2006, che dispone previsioni tipiche, operando secondo due modalità distinte: per alcune fattispecie dispone che una determinata valorizzazione venga, o non venga, conteggiata nel calcolo del rapporto tra il valore totale di una grandezza e il valore della medesima grandezza riferibile allo scambio con i soci; per altre detta la prevalenza della mutualità di diritto, per il solo fatto che la cooperativa opera in un certo settore ovvero di gestisce una determinata attività.

La prevalenza mutualistica, che può esservi o meno a seconda della libera scelta del sodalizio, opzione che dev'essere comunque esplicitata chiaramente nelle previsioni statutarie, non deve confondersi con **lo scopo mutualistico** che invece caratterizza tutte le società costituite in forma giuridica cooperativa e che costituisce una finalità statutaria necessariamente prevista, anche per quelle a mutualità diversa dalla prevalente.

Ciò posto, mentre il calcolo della prevalenza ai sensi dell'art. 2513 cc. evidenzia la percentuale dello scambio con i soci rispetto al volume di attività totale, lo scopo mutualistico consiste nell'intento di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose (non necessariamente in termini economici, ma anche di continuità della prestazione, per l'ottenimento di servizi ulteriori o anche per convenienza *lato sensu* personale), di quelle che otterrebbero per la medesima attività esercitata nel libero mercato. Ne consegue che una società cooperativa può essere a mutualità prevalente o diversa, ma non può non perseguire lo scopo mutualistico contemplato nello statuto.

La prevalenza si perde per due cause, la prima, volontaria, conseguente all'eliminazione dallo statuto delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 cc. (divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), la seconda, generalmente involontaria, conseguente all'impossibilità, per due anni consecutivi, di rispettare le condizioni di prevalenza mutualistica nello scambio con i soci.

### **Tipologie di società cooperative**

All'interno di ciascuna delle due suddette sezioni, è disposta una ulteriore classificazione con conseguente inquadramento degli enti in una delle categorie previste dal legislatore, in relazione alla attività che in concreto la cooperativa si prefigge di svolgere.

- **cooperativa di produzione e lavoro**: l'ente persegue il fine di procurare occasioni di lavoro per i propri soci a condizioni migliori rispetto a quelle reperibili sul mercato
- **cooperativa di lavoro agricolo**, la finalità è la stessa delle cooperative di produzione e lavoro, tuttavia il settore in cui opera la cooperativa è quello agricolo ed i soci prestano in tale ambito la propria attività lavorativa

- **cooperativa sociale:** ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: **a)** la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, **b)** lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. È ammesso che una cooperativa sociale eserciti entrambe le tipologie di attività, a) e b)
- **cooperativa di conferimento di prodotti agricoli e allevamento:** acquisito il prodotto agricolo conferito dal socio, ne provvede alla manipolazione, lavorazione, trasformazione al fine, poi, del collocamento sul mercato (ad esempio le cantine sociali - conferimento delle uve, i caseifici sociali - conferimento del latte)
- **cooperativa edilizia di abitazione:** l'ente si pone l'obiettivo di procurare soluzioni abitative per i propri soci, assegnando, in godimento o in proprietà, gli alloggi realizzati *ex novo* o ottenuti a seguito di ristrutturazioni di edifici già esistenti, ovvero acquisiti ad altro titolo
- **cooperativa della pesca:** in tale tipologia rientrano le cooperative che operano nel settore ittico e dell'acquacoltura, sia che lo scambio mutualistico abbia ad oggetto l'attività lavorativa prestata dai soci a favore della cooperativa, sia che consista nell'erogazione/fruizione di servizi ai soci pescatori afferenti l'esercizio dell'attività della pesca, sia che riguardi la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione del pescato, conferito dai soci
- **cooperativa di consumo:** costituite tra consumatori, persegue lo scopo di fornire ai propri soci beni, di consumo o durevoli a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato
- **cooperativa di dettaglianti:** costituita tra soggetti che svolgono attività commerciale, fornisce servizi di acquisto collettivo, amministrativi e finanziari, a supporto degli esercenti soci
- **cooperativa di trasporto:** in tale tipologia rientrano le cooperative che operano nel settore del trasporto di merci e/o persone, sia che lo scambio mutualistico abbia ad oggetto l'attività lavorativa prestata dai soci a favore della cooperativa, sia che consista nell'erogazione/fruizione di servizi afferenti al trasporto (acquisto collettivo di carburante, radiotaxi, riparazioni meccaniche, servizi amministrativi e di gestione...)
- **consorzio cooperativo** è anche definito "cooperativa di secondo grado" in quanto è costituito tra più società cooperative esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse. Ha per oggetto la disciplina delle attività stesse e, mediante una organizzazione comune, la facilitazione del raggiungimento degli scopi mutualistici propri delle cooperative consorziate. Il D.L.C.P.S. n. 1577/1947 all'art. 27 detta specifiche disposizioni in materia di consorzi tra cooperative
- **consorzio agrario:** costituito in forma di società cooperativa di agricoltori, su base provinciale o interprovinciale, fornisce beni o servizi utili per l'attività imprenditoriale agricola o per la commercializzazione delle produzioni
- **banca di credito cooperativo**, anche abbreviata in BCC, esercita l'attività bancaria ed è costituita in forma giuridica cooperativa. I soci sono espressione diretta delle comunità locali di riferimento.
- **consorzi e cooperative di garanzia e fidi:** fornisce alle aziende consociate le garanzie verso il sistema bancario necessarie per agevolare l'ottenimento di finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. Sono espressione delle associazioni di categoria nei comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura e si basano su principi di mutualità e solidarietà. La disciplina principale è contenuta nell'art. 13 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326/2003
- **altre cooperative:** in tale categoria rientrano le società che non trovano una collocazione specifica nei settori individuati nel D.M. 23 giugno 2004 perché esercenti più attività tra quelle ivi indicate.
- **società di mutuo soccorso**, tipologia a sé stante per la quale vige una disciplina ad hoc.

## **Principale normativa di riferimento sulle cooperative**

- Costituzione: art. 45
- D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (abrogati gli articoli da 1 a 7, 9, da 13 a 16)
- Codice civile: libro V, titolo VI, capo I (artt. 2511-2545 XVIII)
- Legge 8 novembre 1991, n. 381: “Disciplina delle cooperative sociali”
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59: “Nuove norme in materia di società cooperative”
- Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220: “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"”
  
- D.M. 23 giugno 2004: “Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.”
- Decreto 30 dicembre 2005: “Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile.”
- D.M. 23 febbraio 2015: “Disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e approvazione relativa modulistica.”

## **Con riferimento ai provvedimenti cui sono assoggettabili le società cooperative:**

- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) Titolo V - Della liquidazione coatta amministrativa (Artt. 194-215)
- Legge 17 luglio 1975, n. 400: “Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.”